

Regolamento per l'attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai ricercatori universitari a tempo indeterminato

(emanato con D.R. n. 3419 del 29/06/2012)

INDICE

- Art. 1 – Ambito di applicazione
- Art. 2 – Costituzione fondo
- Art. 3 – Norme finali e transitorie
- Art. 4 – Approvazione ed entrata in vigore

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per determinare la retribuzione aggiuntiva ai ricercatori universitari a tempo indeterminato dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ai quali sono affidati, ai sensi dell'art. 6, c. 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, corsi e moduli curricolari, compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti Organi Accademici e nel rispetto delle procedure stabilite dal Regolamento di Ateneo per il conferimento degli incarichi di insegnamento, emanato con D. R. n. 7546 del 27 dicembre 2011.

Art. 2 – Costituzione fondo

Nell'ambito della previsione di bilancio il Consiglio di Amministrazione costituisce un fondo ad hoc per la retribuzione aggiuntiva, ripartito eventualmente per semestre e determina l'importo massimo della retribuzione. Tale fondo sarà distribuito alle strutture didattiche competenti in proporzione al numero dei ricercatori affidatari di corsi e moduli curricolari.

Art. 3 – Norme finali e transitorie

Per l'a. a. 2011-2012 l'importo è determinato in € 100,00 a CFU.

La retribuzione aggiuntiva è erogata con la seguente procedura:

- a) Prioritariamente sarà retribuita l'attività didattica frontale relativa fino a 6 crediti formativi;
- b) Per il pagamento delle ulteriori attività fino a 12 crediti la determinazione dell'importo per CFU sarà proporzionata alla disponibilità residua del fondo della struttura didattica e ai crediti svolti;
- c) Nel caso di ulteriore disponibilità residua del fondo potranno essere pagati i crediti di didattica frontale svolta oltre i 12 CFU, fino all'esaurimento del fondo ed in proporzione ai crediti svolti.

L'erogazione del compenso è subordinata all'attestazione da parte del responsabile della

struttura didattica del regolare svolgimento dell'attività affidata, sulla base del relativo registro di lezioni.

Art. 4 – Approvazione ed entrata in vigore

Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico, ed è emanato dal Rettore con proprio decreto.

Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo Ufficiale on-line dell'Università degli Studi Aldo Moro